



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.06.2022

Info/89/R/LEGGE SALVAMARE per la gestione e recupero dei rifiuti in mare

<p style="text-align: center;">RECUPERO DEI RIFIUTI DAL MARE E ACQUE INTERNE PUBBLICATA LA LEGGE SALVAMARE</p>

Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività sul tema dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi è stata pubblicata la Legge n. 60 del 17 maggio 2022 (in vigore dal 25 giugno 2022) recante **“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)»** che introduce misure per **una gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati equiparandoli a quelli delle navi.**

In sintesi la legge:

- **introduce nuove definizioni nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006** tra cui quella di rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente pescati, riconducendoli nel novero dei rifiuti urbani, nonché quelle di campagne di pulizia di mare, fiumi e laghi;

e stabilisce che:

- per alcune attività **prevista esclusione dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/06 (art. 2 comma 2);
- il **conferimento** dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, **è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 2 comma 5);
- i **costi di gestione** dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/13 e l'ARERA ne disciplina i criteri e le modalità per la sua definizione (art. 2 comma 7);

- con decreto da adottare entro il 25 ottobre p.v., sono individuate **misure premiali**, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio che conferisce i rifiuti di cui alla presente legge (art. 2 comma 9);
- i rifiuti accidentalmente (RAP) e/o volontariamente pescati possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, seppur rispettosi dell'ecosistema marino, nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna (art. 3, commi 1 e 2);
- al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino, entro il 25 dicembre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti **cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'articolo 184 - ter del D.Lgs. n. 152/06 (art. 4);
- al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti ed il MiTE avvierà un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento (art. 6);
- possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e forme di pubblicità per dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente e/o volontariamente pescati (art. 8).

I successivi articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, iniziative di educazione ambientale nelle scuole per sensibilizzare sul tema (art. 9) e la previsione di riconoscimenti ambientali attestanti l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità per coloro che partecipano a campagne di pulizia.

Da ultimo la Legge in oggetto istituisce, presso il MiTE, un Tavolo interministeriale, al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge.

Si evidenzia che Assoambiente, in fase di audizione congiunta con ANSEP-UNITAM, riguardo ai successivi step di attuazione della legge, segnala, in particolare, l'importanza di una definizione chiara e adeguata, rispetto alle esigenze logistiche ed impiantistiche presenti sul territorio ove ha sede il Porto, delle modalità di raccolta dei RAP nei Piani di Gestione dei Rifiuti

Inoltre risulta necessario un coordinamento tra l'art. 2 comma 8 della Legge ("individuano altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima (tariffa) nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti"..) con l'art. 8 comma 7 del D.lgs 197/2021 che prevede che i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e le quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70.

Il testo di Legge 60/2022 in allegato.